

BASILICATA - Legge Regionale 31 maggio 2016, n. 11

“NORME IN MATERIA FUNERARIA E CIMITERIALE E DI CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE”

CAPO VII CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 52

Definizione degli animali di affezione

1. Per animali di compagnia o d'affezione si intende: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta dall'uomo a fini diversi dal consumo o dall'allevamento.
2. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. i limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

Art. 53

Realizzazione di strutture cimiteriali

1. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune di riferimento in ambiti conformi al regolamento edilizio, acquisito il parere igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
2. I siti cimiteriali dovranno distare almeno 200 metri dal centro abitato ed essere collocati su terreno agricolo, giudicato idoneo dal Comune di riferimento in seguito ad uno studio tecnico dell'area interessata circa la natura chimico-fisica e morfologica del terreno, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere ed in uno con quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti.
3. Lo studio tecnico dell'area dovrà essere corredato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) relazione geologico-ambientale della località che dovrà riportare le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito valutando, oltre alla loro idoneità, la loro vulnerabilità intrinseca;

b) informazioni idrologiche relative alla presenza di corsi d'acqua superficiali e di aree ad elevata pericolosità e criticità idraulica;

c) informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, alla soggiacenza e direzione della falda idrica.

4. Per le aree con elevata sensibilità idrogeologica, oppure poste in zone di ricarica della falda, oppure caratterizzate da ricchezza di falde idriche o zone CIS, sono necessari specifici studi di approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde sottostanti e di eventuali pozzi privati, con particolare riguardo a quelli ad uso idropotabile posti nelle vicinanze, che dovranno pertanto essere censiti.

Art. 54

Sistema dei trasporti

1. L'ente pubblico, l'associazione o il privato che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrato per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territorialmente competente. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.
2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione “Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione”.
3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all'interno di idoneo contenitore.
4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione “Ceneri di animale d'affezione”.

6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 55

Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali

1. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia il seppellimento che l'incenerimento delle spoglie animali (ma non la loro tumulazione) a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali o denunciabili in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.

Art. 56

Fosse e sistema di seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali.
2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di legno o materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo (es.zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile.
3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia, e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia.
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.
7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale (foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte).
9. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

Art. 57

Sistema di incenerimento

1. L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE e s.m.i.. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo le presenti disposizioni. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009 e s.m.i. e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2011 (Allegato III capo I e III) e s.m.i.. (1)
3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;

b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;

c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Art. 58

Registro delle sepolture

1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione (o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse), data di inumazione (o dispersione), estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.
2. Ogni anno devono essere stampate due copie del registro stesso ed inoltrate, rispettivamente, al Comune ed all'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Art. 59

Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m.i.. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009" e s.m.i..

Art. 60

Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'Azienda sanitaria territorialmente competente esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso.
3. E' a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi.

Art. 61

Vigilanza controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda sanitaria territorialmente competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.
3. La violazione alle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.
4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrative pecuniarie vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81 e s.m.i..